

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

XXXVIII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 30 GIUGNO 1960

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ERMINI**

INDICE

	PAG.
Sull'ordine dei lavori:	
PRESIDENTE	313
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
DAL CANTON MARIA PIA ed altri: Istituzione del ruolo speciale dei direttori delle scuole di Stato per l'assorbimento ed il conferimento dell'obbligo scolastico per i ciechi. (748) (1)	313
PRESIDENTE	313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322
FRANCESCHINI, <i>Relatore</i>	314, 315, 316, 317, 318, 319, 320
CODIGNOLA	314, 315, 316, 317, 318, 319, 320
PITZALIS	314, 315, 317
BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	314, 316, 317
BALDELLI	315, 316
CAIAZZA	317
RUSSO SALVATORE	317, 322
Inversione dell'ordine del giorno:	
TITOMANLIO VITTORIA	322
PRESIDENTE	322
CODIGNOLA	322
PITZALIS	322
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	323

(1) Il titolo della proposta di legge è stato modificato in: « Istituzione del ruolo speciale nazionale dei direttori delle scuole elementari statali per ciechi ».

La seduta comincia alle 17,20.

LIMONI, *f.f. Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato)

Sull'ordine dei lavori.

RUSSO SALVATORE. Ritengo doveroso informare la Commissione che, mentre la V Commissione Bilancio e partecipazioni statali ha ribadito il parere contrario alla proposta di legge n. 382, concernente la riliquidazione delle pensioni ai maestri elementari andati a riposo prima del 1956, una recentissima sentenza della Corte dei conti ha stabilito che lo Stato deve provvedere all'aggiornamento ed alla riliquidazione di tali pensioni.

Mi rivolgo pertanto al Presidente, perché voglia prendere le opportune iniziative.

PRESIDENTE. Prendo atto delle sue dichiarazioni, onorevole Russo, riservandomi di esaminare la situazione denunciata.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Dal Canton Maria Pia ed altri: Istituzione del ruolo speciale dei direttori delle scuole di Stato per lo assolvimento ed il compimento dell'obbligo scolastico per i ciechi (748).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Dal Canton Maria Pia, Berloffia, Badaloni Maria e Franceschini: « Istituzione del ruolo speciale di

direttori delle scuole di Stato per l'assolvimento ed il compimento dell'obbligo scolastico dei ciechi ».

Prego l'onorevole Franceschini di voler esporre alla Commissione lo stato del provvedimento.

FRANCESCHINI, *Relatore*. Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, ho avuto già l'onore di svolgere nella seduta dell'11 novembre 1959 la relazione su questa proposta di legge entrando anche nel merito dei singoli articoli. Reputo quindi superfluo ripetere quanto già è noto. Mi limiterò ad accennare agli emendamenti che mi propongo di presentare in sede di discussione degli articoli, già noti ai colleghi perché distribuiti dalla segreteria della Commissione: desidero solo sottolineare che essi sono stati da me presentati dopo un'accurata, attenta, e vorrei dire faticosa opera di coordinamento e di collaborazione sia con gli enti interessati alle scuole dei ciechi sia con il Ministero della pubblica istruzione.

Dopo quanto è stato detto finora credo che sui principi di carattere generale non vi sia null'altro da aggiungere, e mi riservo quindi di illustrare i singoli emendamenti in sede di esame degli articoli.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

ART. 1.

« È istituito il ruolo speciale dei direttori delle scuole di Stato per l'assolvimento ed il compimento dell'obbligo scolastico dei ciechi presso le sedi elencate nella tabella allegata alla presente legge ».

L'onorevole relatore propone di sostituirlo con il seguente:

« È istituito il ruolo speciale nazionale dei direttori delle scuole elementari per i ciechi. Il ruolo comprende 14 posti di organico »

FRANCESCHINI, *Relatore*. Si tratta in sostanza di un emendamento suggerito dagli organi ministeriali i quali giustamente affermano l'opportunità che il ruolo speciale non abbia carattere semplicemente regionale o provinciale, ma sia operante sul piano nazionale, come del resto carattere nazionale riveste il ruolo dei direttori delle scuole per i ciechi.

CODIGNOLA. Il nuovo testo, però, si riferisce soltanto alle scuole elementari.

FRANCESCHINI, *Relatore*. La sua osservazione è giusta, onorevole Codignola, però essa è superata dall'emendamento che presenteremo all'articolo 2, comma C) con il quale

viene soppressa la parte che si riferisce all'adempimento della scuola dell'obbligo, cioè a dire al triennio scolastico successivo a quello elementare.

CODIGNOLA. In tal modo però la portata della legge viene ad essere ridotta. D'altro canto trovo fondata la preoccupazione espressa dall'onorevole Franceschini e penso che si potrebbe ovviare ad essa attraverso l'approvazione di una norma transitoria.

FRANCESCHINI, *Relatore*. Esatto. Essa però viene collocata nell'articolo 9 del testo, il quale sana in sostanza la posizione di tutti i direttori attuali delle scuole per i ciechi. Trattandosi di diritti quesiti, in via transitoria tutti coloro che si trovano in una determinata situazione vengono automaticamente ad assumere la posizione giuridica prevista dalle scuole di Stato. Semmai sorgerebbe un problema relativo alle situazioni che si verranno a creare nel futuro. Ma nel futuro altri elementi potranno soccorrere per regolarizzare quelle situazioni. D'altra parte i direttori didattici dirigono attualmente gli istituti di cui trattasi.

PITZALIS. Non soltanto sono ammessi i direttori laureati e quelli didattici, cosa normale, ma anche talvolta maestri elementari puramente e semplicemente. Non ho nei riguardi del provvedimento in esame nessuna prevenzione, ma credo che sarebbe più opportuno dare alle norme contenute nel successivo articolo 5 il carattere di norma transitoria.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. A me pare che il carattere di norma transitoria sia già nella formula attuale, in quanto distingue nettamente tra la situazione di fatto odierna e ciò che sarà per l'avvenire.

CODIGNOLA. Vorrei sapere dall'onorevole Franceschini come ci si regolerà per il futuro dato che il provvedimento in esame si riferisce solo alle scuole elementari.

PRESIDENTE. L'osservazione mi sembra giusta. Ne riparleremo in sede di esame dell'articolo 5. Sull'articolo sostitutivo presentato dal relatore, il Governo si è dichiarato favorevole.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

« Ai direttori di cui al precedente articolo sono conferite le funzioni già esercitate dai direttori degli istituti per ciechi in base all'articolo 46 del regolamento generale sulla

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA, DEL 30 GIUGNO 1960

istruzione elementare approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, ed attribuite quelle previste dalle disposizioni speciali in materia di educazione ed istruzione dei ciechi.

Dirigono:

- a) la scuola materna;
- b) la scuola elementare;

c) le scuole per l'adempimento dell'obbligo, e le scuole secondarie di avviamento professionale per ciechi ove ne abbiano i titoli.

Possono assumere altri incarichi, anche retribuiti, conferiti loro dal Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo, presso cui funzionano le scuole stesse, compatibilmente con il pieno assolvimento delle mansioni direttive ».

L'onorevole Franceschini ha presentato il seguente emendamento sostitutivo del primo e del secondo comma:

« I direttori di cui al precedente articolo esercitano tutte le funzioni spettanti ai direttori delle scuole elementari comuni, nonché quelle previste dalle norme speciali in materia di istruzione dei ciechi.

Essi dirigono: a) la scuola materna; b) la scuola elementare. Può essere loro affidata anche la direzione di altre scuole e corsi degli istituti presso cui prestano servizio, purché ne abbiano titolo ».

CODIGNOLA. Propongo di trasferire la parte dell'emendamento successiva alle parole « b) la scuola elementare » in una norma transitoria a sé stante. Ciò perché mi sembra più opportuno raggruppare in un complesso di norme transitorie un certo numero di casi che hanno carattere particolare.

PRESIDENTE. Per il momento allora accantoneremo questa parte che collocheremo successivamente nella sede più opportuna. Voteremo perciò l'articolo 2 per divisione.

Pongo in votazione i primi due commi del testo sostitutivo presentati dal relatore, fino al punto b) compreso:

(Sono approvati).

Pongo in votazione il resto dell'articolo nel suo testo originario.

(È approvato).

L'articolo 2 rimane, pertanto, così formulato:

« I direttori di cui al precedente articolo esercitano tutte le funzioni spettanti ai direttori delle scuole elementari comuni, non-

ché quelle previste dalle norme speciali in materia di istruzione dei ciechi.

Essi dirigono: a) la scuola materna; b) la scuola elementare.

Possono assumere altri incarichi, anche retribuiti, conferiti loro dal Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo, presso cui funzionano le scuole stesse, compatibilmente con il pieno assolvimento delle mansioni direttive ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo agli articoli 3 e 4, che vengono unificati da un emendamento del relatore:

ART. 3.

« Ai direttori, di cui alla presente legge, può essere affidata, dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto che accoglie le scuole di cui all'articolo 2, la direzione del Convitto istituito per gli alunni delle scuole medesime ».

ART. 4.

« I direttori di cui all'articolo 1 partecipano alle sedute del Consiglio di amministrazione con voto consultivo per gli argomenti riguardanti le loro funzioni ».

L'emendamento del relatore Franceschini, sostitutivo di ambedue gli articoli, è il seguente:

« I predetti direttori partecipano alle sedute del Consiglio di amministrazione con voto consultivo per gli argomenti riguardanti le loro funzioni.

Può essere loro affidata, dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto che accoglie le scuole di cui all'articolo 2, la direzione del convitto per gli alunni delle scuole medesime ».

BALDELLI. La dizione mi sembra alquanto vaga e generica nel senso che potrebbero sorgere dubbi interpretativi circa la partecipazione dei direttori alle sedute del Consiglio di amministrazione.

FRANCESCHINI, Relatore. Tenga conto, onorevole Baldelli, che da parte dei consigli di amministrazione non v'è stata nessuna obiezione contro la proposta formulazione.

PITZALIS. In genere, in questi istituti che hanno quasi sempre un carattere particolare, la presenza del direttore nel consiglio di amministrazione è indispensabile per molti aspetti e non fosse altro anche perché il direttore tiene in mano le redini della vita interna dell'Istituto. Egli conosce le situazioni partico-

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 GIUGNO 1960

lari ed è l'unico in grado di dare un giusto apprezzamento dei vari fatti della vita interna dell'istituto per riferirne al consiglio di amministrazione.

PRESIDENTE. Il dubbio dell'onorevole Baldelli si riferisce probabilmente al fatto che a causa della dizione alquanto generica del testo, i direttori finiscono col pretendere di partecipare alle sedute anche quando si dovesse, per esempio, giudicare del loro operato o per questioni relative ad aumento di stipendio.

FRANCESCHINI, Relatore. Apprezzo gli argomenti dell'onorevole Baldelli e non ho difficoltà a meglio precisare il testo: si potrebbe dire, ad esempio: « degli argomenti riguardanti la materia scolastica ».

BADALONI MARIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Proponrei questa dizione: « per gli argomenti riguardanti i compiti loro affidati ». Penso però che la questione non sia particolarmente importante.

BALDELLI. Fino ad un certo punto perché ad esempio nella legislazione ospedaliera sono sorti frequenti dubbi di interpretazione dovuti all'imperfetta dizione del testo di legge.

PITZALIS. Tutto questo è vero, ma a bene considerare il pro e il contro forse sarebbe preferibile mantenere l'attuale dizione. Vuol dire che caso per caso si vedrà se in base alla norma sorgerà o meno una situazione di incompatibilità.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 sostitutivo presentato dall'onorevole Franceschini, precisando che esso assorbe gli articoli 3 e 4 della proposta di legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5:

« I posti di direttore di cui all'articolo 1 sono conferiti salvo quanto disposto dai successivi articoli 6 e 8, in seguito a pubblico concorso per titoli ed esami indetto per ciascun Istituto dal provveditore agli studi competente, d'intesa con il Consiglio di amministrazione dell'Ente interessato.

Al concorso possono partecipare i diplomati dalla scuola di metodo « Augusto Romagnoli » per gli educatori dei ciechi, che siano laureati in filosofia e pedagogia o in lettere, o forniti del diploma di abilitazione alla direzione didattica, o di titolo equipollente, oppure maestri che abbiano prestato non meno di dodici anni di servizio di ruolo, a norma dell'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373.

La Commissione giudicatrice è composta:

1°) del provveditore agli studi competente che la presiede;

2°) del rappresentante legale, dell'Ente presso cui funziona la scuola interessata;

3°) del direttore della scuola di metodo « Augusto Romagnoli » per gli educatori dei ciechi;

4°) di un professore titolare o libero docente di discipline filosofiche o pedagogiche, nominato dal rettore della locale o viciniera università;

5°) del rappresentante degli Enti locali in seno al Consiglio di amministrazione dell'Istituto ».

FRANCESCHINI, Relatore. Propongo un emendamento al primo comma, quinto alinea, affinché questi concorsi vengano banditi « dal Ministero della pubblica istruzione » anziché « dal provveditore agli studi competente ». Ciò perché si è detto che il ruolo speciale sarà « nazionale ». C'è poi da tener presente che nel terzo alinea bisogna sostituire il riferimento all'articolo « 8 » con la parola « 9 »; e che « 6 » diventerà « 5 », poiché abbiamo soppresso un articolo.

PRESIDENTE. Per l'esatta indicazione degli articoli si provvederà in sede di coordinamento.

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 5 con l'emendamento « Ministero della pubblica istruzione » anziché « provveditore agli studi competente ».

(È approvato).

Passiamo al secondo comma.

FRANCESCHINI, Relatore. Propongo di sostituire, dopo le parole « educatori dei ciechi », il resto del comma con le parole « che siano in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi a posti di direttore didattico per le scuole elementari comuni ».

CODIGNOLA. Con l'emendamento proposto vengono però a cadere quei requisiti prima previsti di una laurea superiore.

FRANCESCHINI, Relatore. Non è che la laurea in filosofia o pedagogia sia essenziale. In effetti quello che si può pretendere è che i candidati al concorso abbiano i titoli per diventare direttori didattici.

CODIGNOLA. La direzione di scuole di questo tipo è molto impegnativa. Propongo quindi che l'emendamento rientri nelle norme transitorie, in modo da non intaccare la questione di principio.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 GIUGNO 1960

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Dato però che noi facciamo la legge non più per tutte le scuole, ma per le « scuole elementari », l'emendamento può essere approvato.

CODIGNOLA. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 5 con l'emendamento proposto dal relatore.

(È approvato).

Passiamo al terzo comma.

FRANCESCHINI, *Relatore*. Per il terzo comma propongo anzitutto che la commissione giudicatrice sia presieduta da un professore universitario. Per cui invece delle parole « del provveditore agli studi competente che la presiede », vanno le parole « di un professore universitario, titolare o libero docente di discipline pedagogiche o filosofiche, che la presiede ».

Al secondo punto si dice « del provveditore agli studi competente ». Così rimane a far parte della commissione il provveditore agli studi, anche se non presidente, il quale come competente per tutte le scuole della sua provincia conosce anche gli istituti per i ciechi.

Al terzo punto si propongono le parole « del direttore della scuola di metodo " Augusto Romagnoli " per gli educatori dei ciechi ». Si tratta di un tecnico specifico per l'educazione dei ciechi.

Al quarto punto l'emendamento propone le parole « di un professore di lettere e di storia di un istituto medio di secondo grado ». Forse sarà meglio dire « materie letterarie » anziché « lettere e storia ».

Al quinto punto l'emendamento propone di sostituire alle parole « del rappresentante degli Enti locali in seno al Consiglio di amministrazione dell'Istituto » le parole « del rappresentante legale dell'Ente presso cui funziona la scuola interessata ».

PITZALIS. La presidenza di una commissione che ha tra i suoi componenti anche il provveditore agli studi e altri elementi di valore e d'importanza, deve essere affidata esclusivamente a un ordinario universitario. Si tratta di concorsi semplicissimi, che non richiedono molto tempo, perché sono specifici, ma che esigono una responsabile valutazione dei titoli personali.

FRANCESCHINI, *Relatore*. In tal caso proporrei di aggiungere « libero docente o incaricato », perché l'incaricato, nel momento in cui insegna, ha gli stessi diritti del titolare.

PITZALIS. Vorrei aggiungere un'altra considerazione. La composizione della commis-

sione, com'era in precedenza prevista, intendeva rilevare nel candidato, oltre le qualità pedagogiche, anche quelle amministrative, necessarie in un direttore. Invece con la nuova formulazione, affidando la presidenza della commissione a un professore universitario e includendo un professore di materie letterarie, si pone piuttosto in rilievo la finalità di accertare le qualità culturali, ciò che non è nell'intendimento della legge.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Si tratta di scegliere eminentemente un direttore didattico, anche se cura una parte amministrativa. Comunque, per quest'ultima valutazione, nella commissione c'è il provveditore agli studi.

CAIAZZA. Lasciando la presidenza al provveditore agli studi, si ovvia alla difficoltà, in quanto un libero docente avrebbe comunque fatto parte della commissione.

PRESIDENTE. In realtà, onorevoli colleghi, talvolta è difficilissimo trovare il titolare della cattedra universitaria che abbia la possibilità di far parte di una commissione. Per l'incaricato è meno difficile, mentre il libero docente può essere fuori sede. Chiedo all'onorevole Pitzalis se può accogliere l'emendamento « professore universitario titolare o incaricato ».

PITZALIS. Preferirei l'espressione « professore universitario titolare ». Sono preoccupato per lo svolgimento futuro di questi concorsi. L'onorevole Badaloni conosce bene la situazione. La presidenza affidata a un incaricato, che talvolta non ha l'autorità del titolare, non offre tutte le garanzie. Si potrebbero verificare inconvenienti gravi, dei quali poi dovremmo dolerci.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Voglio dire all'onorevole Pitzalis che inconvenienti si verificano comunque. Infatti il Ministero si rivolge ai titolari: se questi non possono accettare, il concorso attende che si addivenga alla nomina della commissione. Lascerei quindi la possibilità — che è prevista attualmente per i concorsi direttivi in generale — di rivolgersi ai « professori ordinari incaricati e liberi docenti ».

PITZALIS. Dopo la precisazione dell'onorevole Badaloni, pur confermando le mie preoccupazioni, non voglio insistere: lasciamo l'emendamento come proposto dal relatore e vuol dire che il Ministero sceglierà responsabilmente.

RUSSO SALVATORE. Dopo quanto esposto, propongo la soppressione dall'emenda-

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 GIUGNO 1960

mento delle parole « libero docente », lasciando le parole « professore universitario titolare ».

PRESIDENTE. Il Governo e il relatore sono contrari alla soppressione delle parole « libero docente ».

Pongo in votazione il mantenimento delle parole « libero docente » nell'emendamento del relatore.

(Sono approvate).

Pongo in votazione il terzo comma dell'articolo 5, nel testo emendato dal relatore.

(È approvato):

L'articolo 5, ora 4, rimane pertanto così formulato:

« I posti di direttore di cui all'articolo sono conferiti, salvo quanto disposto dai successivi articoli 5 e 8, in seguito a pubblico concorso per titoli ed esami indetto per ciascun Istituto dal Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con il Consiglio di amministrazione dell'Ente interessato.

Al concorso possono partecipare i diplomati dalla scuola di metodo « Augusto Romagnoli » per gli educatori dei ciechi, che siano in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi a posti di direttore didattico per le scuole elementari comuni.

La Commissione giudicatrice è composta:

1°) di un professore universitario, titolare o libero docente di discipline pedagogiche o filosofiche, che la presiede;

2°) del provveditore agli studi competente;

3) del Direttore della scuola di metodo « Augusto Romagnoli » per gli educatori dei ciechi;

4°) di un professore di materie letterarie di un Istituto medio di secondo grado;

5°) del rappresentante legale dell'Ente presso cui funziona la scuola interessata ».

Pongo in votazione l'articolo 4 nel complesso.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 6, divenuto ora 5

« In deroga agli articoli precedenti:

a) la direzione del complesso scolastico funzionante presso la scuola statale di metodo « Augusto Romagnoli » per gli educatori dei ciechi in Roma, compete al direttore della scuola statale medesima a nor-

ma dell'articolo 461 del regolamento generale, titolo VI, istruzione dei ciechi, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297;

b) nulla è innovato per quanto concerne i direttori degli Istituti di istruzione professionale per i ciechi (Firenze, Napoli « Colosimo ») di cui all'articolo 15 del decreto 29 agosto 1941, n. 1449 ».

FRANCESCHINI, *Relatore*. La lunga dizione del primo comma di quest'articolo potrebbe essere soppressa. Garantisce che il direttore della scuola è anche direttore del corso di metodo. È un comma *ad abundantiam*. Mi rimetto comunque alla Commissione.

PRESIDENTE. Poiché non sono stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 5.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 7, che diviene 6:

« I direttori titolari del posto di ruolo speciale di cui all'articolo 1 godono del trattamento giuridico ed economico dei direttori didattici o, nel caso che dirigano anche la scuola di avviamento, quello previsto per i direttori di tali scuole ».

CODIGNOLA. Questo articolo prevede che i direttori dirigano anche la scuola di avviamento. Si tratta di un caso contingente ed eccezionale; la norma relativa va nelle disposizioni transitorie.

PRESIDENTE. Sono d'accordo. Pongo quindi in votazione l'articolo fino alle parole « direttori didattici ».

(È approvato).

Il resto dell'articolo è per il momento accantonato ed andrà a far parte delle disposizioni transitorie.

Do lettura dell'articolo 8, che diviene 7:

« I direttori di ruolo di cui sopra possono essere trasferiti, a domanda, in altra delle sedi di cui alla tabella allegata, ad eccezione di quelle indicate dall'articolo 5, previo consenso dell'amministrazione dell'Ente presso cui funziona il complesso scolastico alla cui direzione aspirano ».

FRANCESCHINI, *Relatore*. L'articolo 7 si potrebbe sopprimere, perché il trasferimento dei direttori di ruolo di cui sopra, dato il caso particolare della direzione dei convitti e la specifica pertinenza degli enti, non può essere una qualsiasi operazione di trasferi-

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 GIUGNO 1960

mento. Ma, poiché è detto « previo consenso dell'amministrazione dell'Ente », mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7, al quale non sono proposti emendamenti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 9, che diviene 8:

« I direttori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono già in servizio presso gli Istituti per ciechi con scuole statali per l'assolvimento dell'obbligo scolastico, eccettuati quelli di cui all'articolo 5, sono alla stessa data inquadrati nel ruolo speciale, di cui all'articolo 1, purché abbiano prestato presso detti Enti lodevole servizio come direttori titolari da almeno due anni o abbiano comunque tre anni di lodevole servizio come insegnanti nelle scuole dei ciechi ».

CODIGNOLA. Chiedo l'accantonamento di questo articolo.

FRANCESCHINI, *Relatore*. Sono d'accordo, perché già siamo nelle norme transitorie.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 10.

« La lettera a) dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1952, n. 1463, è sostituita dalla seguente:

« a) aver compiuto regolare servizio nelle scuole parificate o pareggiate per ciechi per almeno un triennio nel decennio immediatamente precedente alla data della presente legge riportando qualifica non inferiore a distinto ».

FRANCESCHINI, *Relatore*. Ne propongo la soppressione, perché già incluso in altra proposta di legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 10, di cui il relatore propone la soppressione.

(Non è approvato).

Do lettura dell'articolo 11, che diviene 9:

« Ai direttori che otterranno l'inquadramento nel ruolo speciale di cui all'articolo 1, in applicazione del precedente articolo 7, verrà riconosciuta — agli effetti dell'inquadramento stesso e del trattamento economico — una anzianità di ruolo corrispondente agli anni di servizio prestato in qualità di direttore, purché la rispettiva nomina sia stata a suo tempo predisposta con provvedimento definitivo.

« Detti direttori conserveranno a titolo personale il trattamento economico in godimento presso i rispettivi Istituti all'atto del passaggio nel ruolo di Stato, se esso risultasse più vantaggioso rispetto a quello stabilito dalla presente legge ed eventuali successive modificazioni. L'integrazione a titolo personale sarà a carico delle rispettive amministrazioni ».

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo al quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

FRANCESCHINI, *Relatore*. Propongo di sostituire il secondo comma dell'articolo, con il seguente:

« Detti direttori avranno diritto, se del caso, ad un assegno *ad personam*, pari alla differenza fra il trattamento economico in godimento presso i rispettivi istituti all'atto del passaggio nel ruolo dello Stato, comprensivo dello stipendio e degli altri assegni fissi mensili, esclusi comunque l'eventuale trattamento per carichi familiari, e le competenze previste per i direttori didattici nelle scuole elementari statali per stipendi e indennità di direzione. Detto assegno personale, non pensionabile, è riassorbibile con ogni futuro miglioramento, a qualunque titolo, ed è a carico delle rispettive amministrazioni ».

In altri termini, lo Stato assicura il trattamento economico dei direttori in quanto tali. Per quanto riguarda la direzione dei convitti, l'assegno personale è a carico dei convitti stessi e non è cumulabile a pensione. Propongo l'accettazione dell'emendamento, d'accordo con il Ministero e gli enti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il comma sostitutivo Franceschini.

(È approvato):

L'articolo 9 rimane pertanto così formulato:

« Ai direttori che otterranno l'inquadramento nel ruolo speciale di cui all'articolo 1, in applicazione del precedente articolo 8, verrà riconosciuta — agli effetti dell'inquadramento stesso e del trattamento economico — una anzianità di ruolo corrispondente agli anni di servizio prestato in qualità di direttore, purché la rispettiva nomina sia stata a suo tempo predisposta con provvedimento definitivo.

Detti direttori avranno diritto, se del caso, ad un assegno *ad personam*, pari alla differenza fra il trattamento economico in godimento presso i rispettivi Istituti all'atto del passaggio nel ruolo dello Stato, comprensivo dello stipendio e degli altri assegni fissi mensili, esclusi comunque l'eventuale trattamento per carichi familiari, e le competenze previste per i direttori didattici nelle scuole elementari statali per stipendi e indennità di direzione. Detto assegno personale, non pensionabile, è riassorbibile con ogni futuro miglioramento, a qualunque titolo, ed è a carico delle rispettive amministrazioni ».

Do lettura della tabella allegata al provvedimento:

TABELLA DELLE SEDI DEI COMPLESSI SCOLASTICI PER CIECHI E DEI POSTI DI RUOLO SPECIALE DEI DIRETTORI AD ESSI PREPOSTI.

Assisi	N. 1
Cagliari	» 1
Catania	» 1
Firenze	» 1
Genova	» 1
Lecce	» 1
Milano	» 1
Napoli « Colosimo »	» 1
Napoli « Martuscelli »	» 1
Padova (Reparto educazione e istruzione)	» 1
Palermo	» 1
Reggio Emilia	» 1
Roma-scuola di metodo	» -
Torino	» 1
Trieste	» 1

Poiché non sono stati presentati emendamenti, la pongo in votazione.

(*È approvata*).

Passiamo ora alla formulazione dell'articolo 8, primo delle norme transitorie.

FRANCESCHINI, *Relatore*. Il primo comma dell'articolo potrebbe essere formulato così:

« Ai direttori di cui all'articolo 2 può essere affidata anche la direzione di altre scuole e corsi degli istituti, presso cui prestano servizio, purché ne abbiano titolo ».

A questo punto bisognerebbe allacciare l'articolo 7, dicendo:

« In tal caso sarà loro riconosciuto il trattamento giuridico ed economico competente ai direttori di tali scuole o corsi ».

CODIGNOLA. Praticamente si tratta solo di scuole elementari. Però con questa norma riapriamo la possibilità che tali direttori dirigano scuole di avviamento, per cui il concorso dovrebbe riavere una commissione giudicatrice come era stata prevista da principio.

PRESIDENTE. Mi sembra opportuno mantenere il testo dell'articolo 9 (ora 8) come primo comma, facendo seguire quanto propone il relatore.

FRANCESCHINI, *Relatore*. Direi « scuole elementari statali », invece che « scuole elementari per l'assolvimento dell'obbligo scolastico ».

PRESIDENTE. Do lettura del primo comma dell'articolo 8, come risulta formulato:

« I direttori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono già in servizio presso gli Istituti per ciechi con scuole elementari statali, eccettuati quelli di cui all'articolo 6, sono alla stessa data inquadrati nel ruolo speciale, di cui all'articolo 1, purché abbiano prestato presso detti Enti lodevole servizio come direttori titolari da almeno due anni o abbiano comunque tre anni di lodevole servizio come insegnanti nelle scuole dei ciechi ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il secondo comma è così formulato:

« Ai direttori medesimi può essere affidata anche la direzione di altre scuole e corsi degli istituti, presso cui prestano servizio, purché ne abbiano il titolo ».

In questo caso sarà loro riconosciuto il trattamento economico e giuridico competente ai direttori di tali scuole e corsi ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo nel suo complesso.

(*È approvato*).

Chiedo di essere autorizzato a procedere al coordinamento del testo della proposta di legge.

Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

(*Segue il coordinamento*).

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 GIUGNO 1960

Do' lettura del testo della proposta di legge quale risulta dopo il coordinamento.

ART. 1.

È istituito il ruolo speciale nazionale dei direttori delle scuole elementari per i ciechi. Il ruolo comprende 14 posti di organico. (È approvato).

ART. 2.

I direttori di cui al precedente articolo esercitano tutte le funzioni spettanti ai direttori delle scuole elementari comuni, nonché quelle previste dalle norme speciali in materia di istruzione dei ciechi.

Essi dirigono: a) la scuola materna; b) la scuola elementare.

Possono assumere altri incarichi, anche retribuiti, conferiti loro dal Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo, presso cui funzionano le scuole stesse, compatibilmente con il pieno assolvimento delle mansioni direttive.

(È approvato).

ART. 3.

I predetti direttori partecipano alle sedute del Consiglio di amministrazione con voto consultivo, per gli argomenti riguardanti le loro funzioni.

Può essere loro affidata, dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto, che accoglie le scuole di cui all'articolo 2, la direzione del convitto per gli alunni delle scuole medesime.

(È approvato).

ART. 4.

I posti di direttore di cui all'articolo 1 sono conferiti, salvo quanto disposto dai successivi articoli 5 e 8, in seguito a pubblico concorso per titoli ed esami indetto per ciascun Istituto dal Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con il Consiglio di amministrazione dell'Ente interessato.

Al concorso possono partecipare i diplomati dalla scuola di metodo « Augusto Romagnoli » per gli educatori dei ciechi, che siano in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi a posti di direttore didattico per le scuole elementari comuni.

La Commissione giudicatrice è composta:

1°) di un professore universitario, titolare o libero docente di discipline pedagogiche o filosofiche, che la presiede;

2°) del provveditore agli studi competente;

3°) del Direttore della scuola di metodo « Augusto Romagnoli » per gli educatori dei ciechi;

4°) di un professore di materie letterarie di un Istituto medio di secondo grado;

5°) del rappresentante legale dell'Ente presso cui funziona la scuola interessata.

(È approvato).

ART. 5.

In deroga agli articoli precedenti:

a) la direzione del complesso scolastico funzionante presso la scuola statale di metodo « Augusto Romagnoli » per gli educatori dei ciechi in Roma, compete al direttore della scuola statale medesima a norma dell'articolo 461 del regolamento generale, titolo VI, istruzione dei ciechi, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297;

b) nulla è innovato per quanto concerne i direttori degli Istituti di istruzione professionale per i ciechi (Firenze, Napoli « Colosimo ») di cui all'articolo 15 del decreto 29 agosto 1941, n. 1449.

(È approvato).

ART. 6.

I direttori titolari del posto di ruolo speciale di cui all'articolo 1 godono del trattamento giuridico ed economico dei direttori didattici.

(È approvato).

ART. 7.

I direttori di ruolo di cui sopra possono essere trasferiti, a domanda, in altra delle sedi di cui alla tabella allegata, ad eccezione di quelle indicate dall'articolo 5, previo consenso dell'amministrazione dell'Ente presso cui funziona il complesso scolastico alla cui direzione aspirano.

(È approvato).

NORME TRANSITORIE

ART. 8.

I direttori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono già in servizio presso gli Istituti per ciechi con scuole statali elementari, eccettuati quelli di cui all'articolo 5, sono alla stessa data inquadrati nel ruolo speciale, di cui all'articolo 1, purché abbiano prestato presso detti Enti lodevole servizio come direttori titolari da almeno due anni o abbiano comunque tre anni di lodevole servizio come insegnanti nelle scuole dei ciechi.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 GIUGNO 1960

Ai direttori medesimi può essere affidata anche la direzione di altre scuole e corsi degli istituti, presso cui prestano servizio, purché ne abbiano titolo.

In questo caso sarà loro riconosciuto il trattamento economico e giuridico competente ai direttori di tali scuole o corsi.

(È approvato).

ART. 9.

Ai direttori che otterranno l'inquadramento nel ruolo speciale di cui all'articolo 1, in applicazione del precedente articolo 8, verrà riconosciuta — agli effetti dell'inquadramento stesso e del trattamento economico — una anzianità di ruolo corrispondente agli anni di servizio prestato in qualità di direttore, purché la rispettiva nomina sia stata a suo tempo predisposta con provvedimento definitivo.

Detti direttori avranno diritto, se del caso, ad un assegno *ad personam*, pari alla differenza fra il trattamento economico in godimento presso i rispettivi Istituti all'atto del passaggio nel ruolo dello Stato, comprensivo dello stipendio e degli altri assegni fissi mensili, esclusi comunque l'eventuale trattamento per carichi familiari, e le competenze previste per i direttori didattici nelle scuole elementari statali per stipendi e indennità di direzione. Detto assegno personale, non pensionabile, è riassorbibile con ogni futuro miglioramento, a qualunque titolo, ed è a carico delle rispettive amministrazioni.

(È approvato).

TABELLA DELLE SEDI DEI COMPLESSI SCOLASTICI PER CIECHI E DEI POSTI DI RUOLO SPECIALE DEI DIRETTORI AD ESSI PREPOSTI.

Assisi	N. 1
Cagliari	» 1
Catania	» 1
Firenze	» 1
Genova	» 1
Lecce	» 1
Milano	» 1
Napoli « Colosimo »	» 1
Napoli « Martuscelli »	» 1
Padova (Reparto educazione e istruzione)	» 1
Palermo	» 1
Reggio Emilia	» 1
Roma-scuola di metodo	» —
Torino	» 1
Trieste	» 1

(È approvata).

RUSSO SALVATORE. Propongo di modificare il titolo della legge, che potrebbe essere così formulato:

« Istituzione del ruolo speciale nazionale dei direttori delle scuole elementari statali per ciechi ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione il titolo, come formulato dall'onorevole Russo, d'accordo con il relatore.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Inversione dell'ordine del giorno.

TITOMANLIO VITTORIA. Propongo una inversione dell'ordine del giorno nel senso di discutere subito le due proposte di legge sulle scuole sussidiarie. La mia proposta di legge porta il numero 402, mentre nell'ordine del giorno è prevista prima la discussione della proposta che porta il numero 1945 e d'altra parte debbo rilevare che è continuamente spostato il posto nella sequenza dell'ordine del giorno. Se il relatore onorevole Pitzalis non fosse pronto, dati i suoi impegni per il bilancio, vorrei pregarlo di farsi sostituire da altro collega.

PRESIDENTE. Devo far rilevare che anche nell'ordine del giorno della precedente seduta si aveva la stessa sequenza: prima la 1945 e poi la 402.

CODIGNOLA. Insisto che sia messa prima in discussione, come da ordine del giorno, la proposta di legge 1945; Dal Canton Maria Pia ed altri, data l'urgenza, riconosciuta da varie parti, del riordinamento della scuola statale di metodo « Augusto Romagnoli », per la quale scadono alcuni termini.

PITZALIS. Onorevole Presidente, per fatto personale devo fare una precisazione. L'onorevole Titomanlio ha fatto supporre che io, come relatore, non sarei pronto. Io ero pronto sin dall'inizio e posso relazionare in qualsiasi momento.

PRESIDENTE. Vorrei far notare all'onorevole Titomanlio che per il progetto di legge 1945 scadono dei termini. Però, se insiste, possiamo mettere ai voti la richiesta.

TITOMANLIO VITTORIA. In realtà in una sola riunione si possono esaminare tutte e due le proposte di legge: la 402 e la 1945.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Titomanlio di invertire

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 GIUGNO 1960

l'ordine del giorno, affinché siano discusse per prime le proposte di legge 402 e 898.

(È approvata).

Si tratta peraltro di una decisione formale, perché, dati gli impegni in Aula, non è possibile continuare subito l'ordine del giorno.

Resta inteso che nella prossima seduta si discuteranno per prime le proposte di legge Titomanlio e Sciorilli Borrelli.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della seguente proposta di legge:

DAL CANTON MARIA PIA ed altri: « Istituzione del ruolo speciale nazionale dei diret-

tori delle scuole elementari statali per ciechi » (748):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	23
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Baldelli, Bertè, Caiazza, Cerreti Alfonso, Codignola, De Grada, De Lauro Matera Anna, Ebner, Ermini, Franceschini, Franco Pasquale, Limoni, Malagugini, Marangone, Marotta Vincenzo, Perdonà, Pitzalis, Rampa, Reale Giuseppe, Roffi, Romanato, Russo Salvatore, Savio Emanuela, Scaglia G. Battista, Titomanlio Vittoria.

La seduta termina alle 18,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI